

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
SORVEGLIANZA SANITARIA PER LE SOCIETÀ DEL GRUPPO BRESCIA  
MOBILITÀ.**

**DISCIPLINARE DI GARA**

**C.I.G.: B235DB6D71**

1

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER LE SOCIETÀ DEL GRUPPO BRESCIA MOBILITÀ.**

**1. PREMESSE**

- 1.1 Brescia Mobilità S.p.A., (“**Brescia Mobilità**” e/o la “**Società**” e/o la “**Stazione Appaltante**” e/o “**BSM**”), con i Provvedimenti di delega n. 16 del 29.3.2024 di Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata, (“**Metro Brescia**” e/o “**MBS**”) e n. 17 del 29.3.2024 di Brescia Trasporti S.p.A., (“**Brescia Trasporti**” e/o “**BST**”), è stata delegata allo svolgimento delle funzioni di attività di committenza ausiliaria per l’affidamento del servizio di sorveglianza sanitaria per le Società del Gruppo Brescia Mobilità, (il “**Servizio**” e/o l’“**Appalto**”), agendo anche in nome e per conto di Metro Brescia e Brescia Trasporti.
- 1.2 Conseguentemente, con Decisione dirigenziale a contrarre del 20.6.2024, n. 78, Brescia Mobilità ha determinato di indire una gara congiunta, ai sensi dell’art. 62, co. 14, del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, (il “**Codice**” e/o il “**D.Lgs. 36/2023**”), per l’affidamento del Servizio.
- 1.3 L’affidamento del Servizio avverrà mediante procedura aperta, (la “**Gara**” e/o la “**Procedura**”), con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 71 e 108, co. 2, lett. b), del Codice.
- 1.4 A valle dell’aggiudicazione, verranno stipulati tre contratti di appalto, uno per ciascuna delle Società del Gruppo Brescia Mobilità, per gli importi che sono di seguito dettagliati.
- 1.5 Ai sensi dell’art. 107, co. 3, del Codice, la Procedura prevede l’esaminazione delle offerte prima della verifica dell’idoneità degli offerenti, (cd “*inversione procedimentale*”).
- 1.6 La Procedura è interamente svolta tramite la piattaforma di approvvigionamento digitale (“**Piattaforma**”), accessibile all’indirizzo <http://bresciamobilita.albofornitori.net/>.
- 1.7 Il presente disciplinare di gara (il “**Disciplinare**”) è redatto in conformità al Bando Tipo n. 1, recante “*Disciplinare di gara - Procedura aperta per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo*”, approvato con Delibera dell’A.N.A.C. del 27.6.2023, n. 309.
- 1.8 I tempi di conclusione della Procedura, come definiti dall’Allegato I.3 del D.Lgs. 36/2023, sono fissati in mesi 9 (nove), decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di gara.
- 1.9 Il luogo di svolgimento del Servizio è il Comune di Brescia - **codice NUTS ITC47**.
- 1.10 Il codice **CIG** è B235DB6D71.

1.11 Il Responsabile Unico del Progetto, per tutte le Società del Gruppo Brescia Mobilità, (il “RUP”), è l'Ing. Valeria Bonomelli (vbonomelli@bresciamobilita.it).

## 2. PIATTAFORMA TELEMATICA

### 2.1 Piattaforma telematica di negoziazione

- 2.1.1 L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (Regolamento eIDAS - *electronic IDentification Authentication and Signature*), del Decreto Legislativo del 7.3.2005, n. 82 e ss.mm.ii. recante Codice dell'amministrazione digitale (**CAD**) e delle Linee guida dell'AgID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
- 2.1.2 L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'art. 1176, co. 2, del Codice Civile.
- 2.1.3 La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda di partecipazione, malfunzionamento, danni, pregiudizi al concorrente, derivanti:
- (a) da difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal concorrente per il collegamento alla Piattaforma;
  - (b) dall'utilizzo della Piattaforma in maniera non conforme al disciplinare di gara e a quanto previsto nella sezione “*Manuali - guide*”, presenti nella *homepage* della stessa.
- 2.1.4 In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle circostanze di cui al precedente comma 2.1.3, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione Appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.
- 2.1.5 La Stazione Appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
- 2.1.6 Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
- 2.1.7 Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto

del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o *standard* superiore.

**2.1.8** L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel Regolamento *E-Procurement* che costituisce parte integrante del disciplinare di gara.

**2.1.9** L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

## **2.2 Dotazioni Tecniche**

**2.2.1** Ai fini della partecipazione alla Procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel disciplinare di gara e nei documenti di cui al precedente paragrafo 2.1.3.

**2.2.2** In ogni caso è indispensabile:

(a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

(b) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-*bis* e 6-*ter* del CAD o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

(c) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'art. 29 del CAD);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione Europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
  - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/2014 ed è qualificato in uno Stato membro;
  - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al Regolamento n. 910/2014;
  - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

## **2.3 Identificazione**

**2.3.1** Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

**2.3.2** L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito di identificazione.

**2.3.3** La registrazione, completamente gratuita, è finalizzata all'ottenimento di *username* e *password* indispensabili per operare in Piattaforma.

**2.4** In caso di eventuali problematiche tecniche è possibile contattare il servizio di assistenza del gestore della Piattaforma al seguente link <https://bresciamobilita.albofornitori.net/>, tramite apertura di apposito ticket nella sezione "supporto".

## **3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**

### **3.1 Documentazione di Gara**

**3.1.1** La documentazione di gara (la "**Documentazione di Gara**") – accessibile gratuitamente tramite la Piattaforma – comprende:

- 1) il Bando di Gara ("**Bando**");
- 2) il Disciplinare di Gara e i relativi allegati ("**Disciplinare**");
- 3) il Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati ("**Capitolato**");
- 4) lo Schema di Contratto;
- 5) il Patto di Integrità di Brescia Mobilità S.p.A.;
- 6) il Patto di Integrità di Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata;
- 7) il Patto di Integrità di Brescia Trasporti S.p.A.;
- 8) il Codice Etico e di comportamento di Brescia Mobilità e il Piano Triennale di prevenzione della corruzione del Gruppo Brescia Mobilità e successivi aggiornamenti; pubblicati e reperibili sul sito internet [www.bresciamobilita.it](http://www.bresciamobilita.it), sezione società trasparente.

### **3.2 Chiarimenti**

**3.2.1** È possibile ottenere chiarimenti sulla Procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 10 (dieci) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

**3.2.2** Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

**3.2.3** Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato per la loro formulazione o con modalità diverse.

**3.2.4** Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 (sei) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte,

mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma alla pagina dedicata alla Procedura.

**3.2.5** La Piattaforma non invia alcuna segnalazione, pertanto si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

### **3.3 Comunicazioni**

**3.3.1** Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra Stazione Appaltante e i concorrenti sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal CAD, tramite la Piattaforma, all'indirizzo inserito dal concorrente in fase di registrazione, e/o a mezzo PEC all'indirizzo dichiarato dal concorrente in sede di offerta e/o a mezzo PEC mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater, del CAD (o, per i concorrenti transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS).

**3.3.2** In caso di malfunzionamento della Piattaforma, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione all'indirizzo dichiarato in sede di offerta /o al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati artt. 6-bis, 6-ter, 6-quater del CAD.

**3.3.3** In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono, in sede di offerta, il domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla Procedura.

**3.3.4** In caso di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c), d), del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

**3.3.5** In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata al concorrente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## **4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI**

**4.1** L'Appalto ha ad oggetto lo svolgimento delle attività previste dalla normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento alla sorveglianza sanitaria dei dipendenti ed all'attività di Medico Competente. Una descrizione più dettagliata delle prestazioni ricomprese nell'oggetto dell'Appalto è contenuta nel Capitolato, a cui si rinvia.

**4.2** L'appalto è costituito da un unico lotto. Tale scelta risulta finalizzata alla realizzazione di una gestione unitaria di Gruppo del Servizio, con conseguente conseguimento di economie di scala e maggior efficienza e coordinamento, in termini sia economici sia gestionali.

**4.3** L'importo dell'Appalto, al netto di I.V.A., degli oneri previdenziali ed assistenziali, se dovuti, è il seguente:

Tabella 1\_suddivisione importi

N.	DESCRIZIONE	CPV	P (principale) S (secondario)	IMPORTO BSM (Euro)	IMPORTO BST (Euro)	IMPORTO MBS (Euro)	IMPORTO COMPLESSIVO (Euro)
1	ATTIVITÀ DI MEDICO COMPETENTE	85147000-1	<b>P</b>	31.760,00	98.910,00	36.830,00	167.500,00
2	ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTI SANITARI	85147000-1	<b>S</b>	7.530,00	5.575,00	8.255,00	21.360,00
<b>A) Importo a base di gara</b>				39.290,00	104.485,00	45.085,00	188.860,00
<b>B) oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso</b>				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>(A+B) importo lordo a base di gara</b>				39.290,00	104.485,00	45.085,00	188.860,00

**4.4** In considerazione della natura delle prestazioni, gli importi relativi ai costi della manodopera ed ai costi per la sicurezza da interferenze sono pari ad Euro 0,00 (zero/00).

**4.5** L'Appalto è finanziato con fondi di bilancio di ciascuna delle Società del Gruppo Brescia Mobilità.

## 5. DURATA

**5.1** La durata dell'Appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, che assume valore di avvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, limitatamente alla prestazione di medico competente.

**5.2** Per le indicazioni di dettaglio in merito alla data di avvio delle singole prestazioni di cui all'Appalto, si rinvia al Capitolato.

**5.3** Ai sensi dell'art. 17, co. 8 e 9, del Codice, dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, la Stazione Appaltante può iniziare l'esecuzione del contratto prima della stipula; nel caso di mancata stipulazione, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese, ai sensi dell'art. 50, co. 6, del Codice.

## 6. MODIFICHE DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE E VALORE GLOBALE STIMATO DELL'APPALTO

**6.1** Brescia Mobilità, Metro Brescia e Brescia Trasporti si riservano, rispettivamente, la possibilità, ai sensi del combinato disposto dell'art. 120, commi 1, lett. a) e 10 del Codice - di aumentare l'importo contrattuale, nonché la possibilità di differire la scadenza contrattuale, fino ad un massimo di 12 mesi,

al fine di esaurire il *budget* residuo che dovesse risultare alla scadenza del contratto stesso.

- 6.2** Brescia Mobilità, Metro Brescia e Brescia Trasporti si riservano, rispettivamente, la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni contrattuali, per una durata massima pari a mesi 24 (ventiquattro); l'esercizio di tale facoltà è comunicata all'appaltatore almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del contratto.
- 6.3** Brescia Mobilità, Metro Brescia e Brescia Trasporti si riservano, rispettivamente, la possibilità di esercitare l'opzione di proroga del contratto, ex art. 120, co. 10, del Codice, per il tempo eventualmente necessario (entro e non oltre 6 mesi) all'espletamento ed alla conclusione della nuova procedura di affidamento; in tal caso, il contraente originario è tenuto ad eseguire le prestazioni contrattuali agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.
- 6.4** Ai sensi dell'art. 120, co. 9, del Codice, qualora nel corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni contrattuali fino a concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite alle condizioni originariamente previste; in tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- 6.5** Si precisa comunque che Brescia Mobilità, Metro Brescia e Brescia Trasporti non sono vincolate in alcun modo all'esercizio delle opzioni suindicate, e che le stesse potranno essere esercitate singolarmente e/o congiuntamente e/o nella totalità, ad insindacabile giudizio.
- 6.6** Ai sensi dell'art. 14, co. 4, del Codice, il valore globale stimato dell'Appalto, comprensivo delle opzioni sopra descritte, è pari ad Euro 489.407,00 (quattrocentoottantanovemilaquattrocentosette/00), al netto di I.V.A. ed altri oneri previdenziali ed assistenziali, se dovuti, così suddiviso:

Tabella 2 - valore globale stimato dell'Appalto

<b>VALORE GLOBALE STIMATO DELL'APPALTO</b>	<b>IMPORTO BSM (Euro)</b>	<b>IMPORTO BST (Euro)</b>	<b>IMPORTO MBS (Euro)</b>	<b>IMPORTO COMPLESSIVO (Euro)</b>
IMPORTO A BASE D'ASTA SOGGETTO A RIBASSO	39.290,00	104.485,00	45.085,00	188.860,00
IMPORTO PER MODIFICHE CONTRATTUALI IN AUMENTO EX ART. 120, CO.1, LETT. A)	7.858,00	20.897,00	9.017,00	37.772,00
IMPORTO PER IL RINNOVO CONTRATTUALE	46.820,00	110.060,00	53.340,00	210.220,00



IMPORTO PER L'OPZIONE DI PROROGA, EX ART. 120, CO.10 DEL D.LGS. 36/2023	11.705,00	27.515,00	13.335,00	52.555,00
<b>VALORE GLOBALE STIMATO</b>	105.673,00	262.957,00	120.777,00	489.407,00

## 7. REVISIONE PREZZI

- 7.1** A partire dalla seconda annualità di validità del contratto, qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.
- 7.2** Ai fini della determinazione e del calcolo della eventuale variazione dei prezzi si utilizzeranno gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, che costituiranno pertanto la base per l'accertamento dell'eventuale aumento dei prezzi e la loro consistenza
- 7.3** L'aggiudicatario potrà avanzare specifica istanza di revisione dei prezzi, corredata della documentazione necessaria, a partire dal secondo anno di validità del contratto ed una sola volta per ciascuna successiva annualità.

## 8. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

- 8.1** Gli operatori economici di cui all'art. 65 del Codice possono partecipare alla Procedura in forma singola o associata, purché in possesso dei requisiti prescritti nei successivi paragrafi.
- 8.2** Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 67 e 68 del D.Lgs. 36/2023.
- 8.3** I consorzi di cui all'art. 65, co. 2, del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
- 8.4** I consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b) e c), sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
- 8.5** Il concorrente che partecipa alla Procedura in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la Stazione Appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale, a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:
- a) partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (l'"**Aggregazione di Retisti**");

- b) partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- c) partecipazione sia in Aggregazione di Retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la Procedura, in forma singola o associata;
- d) partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.
- 8.6** Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 10 (dieci) giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla Procedura, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.
- 8.7** Le Aggregazioni di Retisti di cui all'art. 65, co. 2, lett. g), del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:
- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla Procedura ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla Procedura ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.
- 8.8** Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.
- 8.9** Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c), d).
- 8.10** L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di

imprese, sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## **9. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE**

- 9.1** I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.
- 9.2** La Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito "**FVOE**").
- 9.3** Le circostanze di cui all'art. 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'art. 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.
- 9.4** In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, co. 2, lett. b) e c), del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.
- 9.5** In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d), del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.
- 9.6** In caso di ritardi nell'acquisizione della documentazione a comprova dei requisiti dovuti a malfunzionamenti del FVOE, la Stazione Appaltante si riserva in ogni caso di richiederne direttamente al concorrente la produzione.
- 9.7** In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari, costituiti o costituendi, i requisiti di cui al presente paragrafo devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici riuniti o consorziati.
- 9.8 Self cleaning**
- 9.8.1** L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli artt. 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. *self cleaning*) sufficienti a dimostrare la propria affidabilità.
- 9.8.2** Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:
- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice;
  - motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.
- L'adozione delle misure è comunicata alla Stazione Appaltante.
- 9.8.3** Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui all'art. 96, comma 6, del Codice dandone comunicazione alla Stazione Appaltante.
- 9.8.4** Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato

dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

**9.8.5** Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Stazione Appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

**9.8.6** Non può avvalersi del *self cleaning* l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

**9.8.7** Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una causa di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **9.9 Altre cause di esclusione**

**9.9.1** Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

**9.9.2** La mancata accettazione e/o il mancato rispetto delle clausole contenute nel Patto di Integrità costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis del D.Lgs. n. 159/2011.

## **10. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA**

**10.1** I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti indicati nel presente paragrafo.

**10.2** Ai sensi dell'art. 99 del Codice, la Stazione Appaltante verifica il possesso dei requisiti necessari ai fini della partecipazione attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'art. 24 del Codice, (il "FVOE").

**10.3** Il concorrente è tenuto a inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova dei requisiti di seguito indicati, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Stazione Appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

### **10.4 REQUISITI DI IDONEITÀ DEL CONCORRENTE**

**a) Iscrizione** nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività **pertinenti** con quelle oggetto della Gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, tramite FVOE, l'iscrizione al Registro. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel FVOE i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b) aver realizzato un **fatturato globale**, maturato nei tre esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del Bando di Gara, per un importo complessivo pari al almeno Euro 188.860 (centoottantottoottocentosessanta).

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone, mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del DPR n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

- c) aver eseguito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del Bando, n. 1 (uno) **servizio di sorveglianza sanitaria**, comprensivo di entrambe le prestazioni di cui alla precedente Tabella 1, per conto di amministrazioni pubbliche o committenti privati con numero di occupati superiore a 250 (duecentocinquanta) unità;

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

## 10.5 REQUISITI DI IDONEITÀ DEI PROFESSIONISTI CHE ESPLETANO L'INCARICO

10.5.1 Il Servizio dovrà essere espletato da professionisti in possesso dei requisiti di ordine morale, dei relativi specifici titoli di studio/professionali e di tutte le qualifiche professionali necessarie (il "Gruppo di

Lavoro”).

**10.5.2 A pena di esclusione**, il Gruppo di Lavoro dovrà includere le seguenti figure professionali:

- I. n. 1 Medico Competente, che espleta il Servizio, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 81/2008 e con esperienza lavorativa di almeno 5 anni in amministrazioni pubbliche o committenti privati con numero di occupati superiore a 250 (duecentocinquanta) unità;
- II. n. 1 Sostituto Medico Competente, individuato ai fini dell'eventuale sostituzione del Medico Competente impossibilitato, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 81/2008 e con esperienza lavorativa di almeno 5 anni in amministrazioni pubbliche o committenti privati con numero di occupati superiore a 250 (duecentocinquanta) unità;
- III. n. 1 Medico Vaccinatore, che possa svolgere in modo autonomo le attività di somministrazione vaccini (si precisa che la qualifica di Medico Vaccinatore può essere ricoperta dalla medesima professionalità che espleta il servizio di Medico Competente).

**10.5.3** Il concorrente indica, nel modello “*fac-simile dichiarazione sostitutiva integrativa circa il possesso dei requisiti di partecipazione*”, messo a disposizione dalla Stazione Appaltante, i dati identificativi dei componenti del Gruppo di Lavoro (nome, cognome, data di nascita e codice fiscale), con la specificazione delle rispettive qualifiche professionali e del possesso dei requisiti richiesti.

**10.5.4** Ai fini della comprova, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

## **10.6 CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELL'APPALTO**

**10.6.1** Si precisa che, ai fini della stipula del contratto, l'Aggiudicatario dovrà:

- a) mettere a disposizione della Stazione Appaltante almeno un ambulatorio nel territorio del Comune di Brescia, ove poter organizzare accertamenti o visite urgenti per il personale delle Società;
- b) individuare, nel proprio organico, un referente tecnico per la programmazione degli accertamenti ed un referente per le pratiche amministrative, fornendo relativo recapito telefonico ed un indirizzo E-mail.

**10.6.2** Si precisa che, nell'esecuzione dell'Appalto, l'Aggiudicatario dovrà:

- a) impiegare personale automunito per spostamenti da e verso le infermerie aziendali;
- b) utilizzare il software *Cartsan*, già nella disponibilità della Stazione Appaltante, con accesso fornito dalla stessa;
- c) mettere a disposizione della Stazione Appaltante il personale infermieristico in relazione alle necessità del Medico Competente e dello svolgimento dell'Appalto;

- d) mettere a disposizione della Stazione Appaltante il materiale necessario con possibile eventuale custodia presso le infermerie aziendali per lo svolgimento di tutti gli accertamenti previsti dai protocolli sanitari in vigore;
- e) utilizzare le attrezzature portatili necessarie allo svolgimento degli accertamenti diagnostici;
- f) garantire restituzione degli esiti degli accertamenti entro 5 giorni lavorativi, a meno di accertamenti che richiedono tempi tecnici maggiori;
- g) assicurare, nel caso di problematiche inerenti allo svolgimento dell'attività del Medico Competente, legate, principalmente, ad eventuali indicazioni fornite dallo stesso che esulano il proprio campo di applicazione, a segnalazioni acclarate e quantitativamente rilevanti del personale aziendale in merito a condotte non proprie del Medico Competente, la possibilità per la Società di chiedere la sostituzione dello stesso con un ulteriore soggetto in possesso delle medesime qualifiche;
- h) accettare che, qualora la richiesta di sostituzione del Medico Competente venga posta dall'operatore economico, sarà necessaria espressa e formale autorizzazione da parte della Stazione Appaltante;
- i) accettare ed assicurare che, in ogni caso, la sostituzione del Medico Competente non comporti una scopertura del servizio di sorveglianza sanitaria;
- j) accettare ed assicurare che il Medico Competente, gli eventuali infermieri ed il personale addetto allo svolgimento degli accertamenti debbano essere sempre riconoscibili nel ruolo di personale sanitario, indossando sempre il camice ed avendo sempre visibili eventuali ulteriori strumenti di riconoscimento;
- k) assicurare che, alla prima occasione di visita medica/accertamento, l'Aggiudicatario sottoporrà al dipendente la propria informativa in materia di trattamento dei dati personali;

## **11. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.**

- 11.1 Ai sensi dell'art. 68, co. 13, del Codice, tutti i partecipanti al raggruppamento e al consorzio ordinario devono possedere i requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del Codice.
- 11.2 I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.
- 11.3 Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.
- 11.4 Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al precedente paragrafo 10.4, lett. a), deve essere posseduto:
  - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

– da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

- 11.5** Il requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente paragrafo 10.4, lett. b), deve essere soddisfatto dal raggruppamento, ai sensi dell’art. 68, co. 11, del Codice, complessivamente.
- 11.6** il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 10.4, lett. c), deve essere soddisfatto dal raggruppamento, ai sensi dell’art. 68, co. 11, del Codice, complessivamente.
- 11.7** Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio ordinario abbia estromesso o sostituito un partecipante poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all’art. 100 del Codice, al fine di decidere sull’esclusione del raggruppamento/consorzio la Stazione Appaltante valuta le misure adottate ai sensi dell’art. 97 del Codice.

## **12. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**

- 12.1** I soggetti di cui all’art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), del Codice, devono possedere i requisiti di ordine speciale di cui al precedente paragrafo 10. nei termini di seguito indicati.
- 12.2** Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al precedente paragrafo 10.4, lett. a), deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- 12.3** Per soddisfare il requisito relativo al fatturato globale di cui al precedente paragrafo 10.4, lett. b):
- i consorzi di cui all’art. 65, co. 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;
  - per i consorzi di cui all’art. 65, co. 2, lett. d) del Codice, i requisiti sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.
- 12.4** Per soddisfare il requisito relativo ai servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 10.4, lett. c):
- i consorzi di cui all’art. 65, co. 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono;
  - per i consorzi di cui all’art. 65, co. 2, lett. d) del Codice, i requisiti sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.
- 12.5** Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all’art. 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’art. 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.

## **13. AVVALIMENTO**

- 13.1** Ai sensi dell’art. 104 del Codice, il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e



strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici, che prendono il nome di ausiliari, per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al precedente paragrafo 10.4 e/o per migliorare la propria offerta.

- 13.2** Il concorrente dichiara, nel DGUE, la volontà di ricorrere all'avvalimento ed allega, alla domanda di partecipazione e/o all'offerta tecnica, il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.
- 13.3** Nel contratto di avvalimento, le parti specificano, a pena di nullità, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi e le correlate risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente, e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta, o se serve ad entrambe le finalità.
- 13.4** Ai sensi dell'art. 372, co. 4, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla Procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'art. 40 del codice medesimo e il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.
- 13.5** Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di avvalimento.
- 13.6** Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.
- 13.7** Non è consentito l'avvalimento di più ausiliari ai fini della dimostrazione del possesso del requisito dei servizi di punta.
- 13.8** L'ausiliario deve:
- a) possedere i requisiti di ordine generale previsti dal precedente paragrafo 9. e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
  - b) possedere i requisiti di cui al precedente paragrafo 10. oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
  - c) impegnarsi, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto del contratto di avvalimento.
- 13.9** È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.
- 13.10** È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

- 13.11** Non è sanabile la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
- 13.12** Ai sensi dell'art. 104, co. 6, del Codice, la Stazione Appaltante verifica se l'ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati, con le modalità di cui agli artt. 91 e, con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, all'art. 105 del Codice, nonché se sussistono cause di esclusione ai sensi del Capo II del presente Titolo. La Stazione Appaltante consente al concorrente di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.
- 13.13** Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, per indicare un'altra ausiliaria idonea. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.
- 13.14** Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, ferma restando l'applicazione dell'art. 96, comma 15, del Codice, la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, per indicare un'altra ausiliaria idonea, purché la sostituzione non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. In caso di mancato rispetto del termine, la Stazione Appaltante esclude il concorrente.

#### **14. SUBAPPALTO**

- 14.1** Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni di cui all'art. 119 del Codice.
- 14.2** Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché l'esecuzione della prestazione principale - che, per sua natura, dovrà essere eseguita da un'unica professionalità e, conseguentemente, non è subappaltabile nemmeno per quota-parte.
- 14.3** Il concorrente indica, in sede di offerta, le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. Durante l'esecuzione del contratto, l'appaltatore dovrà, ogni qualvolta, presentare apposita istanza di autorizzazione al subappalto o cottimo; la Stazione Appaltante, previa istruttoria ed alle condizioni di cui all'art. 119, procederà all'autorizzazione o al diniego della stessa.
- 14.4** Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 119, comma 3, del Codice.
- 14.5** L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

#### **15. GARANZIA PROVVISORIA**

- 15.1** L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una **garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 106 del Codice, pari al 2% del valore complessivo dell'appalto e, precisamente, di importo pari ad Euro 9.788,14 (novemilasettecentottantotto/quattordici). Si applicano le riduzioni di cui all'art. 106, co. 8,

del Codice.

- 15.2** Ai sensi dell'art. 106, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione, e la mancata sottoscrizione del contratto, imputabili ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. n. 159/2011. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.
- 15.3** La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:
- la cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, alle coordinate che saranno rese note dalla Stazione Appaltante su specifica richiesta;
  - la fideiussione può essere rilasciata:
    - i. da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
    - ii. da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. 58/1998, e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
- 15.4** Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>  
<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>  
<http://www.ivass.it/ivass/impreses.jsp/HomePage.jsp>
- 15.5** La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.
- 15.6** L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.
- 15.7** La garanzia fideiussoria deve:
- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (ossia, la Stazione Appaltante);

- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 65, co. 2, lett. b), c) e d), del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957, co. 2, del Codice Civile;
  - c. l'operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

**15.8** In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre, nelle medesime forme di cui sopra, una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

**15.9** Ai sensi dell'art. 106, co. 8, del Codice, l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

- a) riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
  - per i soggetti di cui all'art. 65, co. 2, lett. e), f), g), h), del Codice, solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla Procedura, siano in possesso della certificazione;
  - per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c), d), del Codice, se il consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il consorzio possiede la predetta certificazione; se il consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione;
- b) riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie

imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

**15.10** Per fruire delle riduzioni di cui all'art. 106, co. 8, del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni, e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel FVOE.

**15.11** È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tale documento sia stato costituito in data antecedente al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

**15.12** Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato a impegnare il garante.

## **16. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC**

**16.1** Il concorrente deve, a pena di esclusione, effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, per un importo pari ad Euro 33,00 (trentatre/00), secondo le modalità di cui alla Delibera ANAC n. 610 del 19.12.2023; il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

**16.2** La Stazione Appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla Procedura.

**16.3** Qualora il pagamento non risulti registrato nel FVOE, la Stazione Appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo avente data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte. Il concorrente che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla Stazione Appaltante è escluso dalla Procedura per inammissibilità dell'offerta.

## **17. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**

**17.1** L'offerta deve essere presentata esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel Disciplinare.

**17.2** L'offerta deve pervenire **entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 2.8.2024**, a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta. Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

- 17.3** Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 2.
- 17.4** Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 15 megabyte per singolo file.
- 17.5** Si precisa che il plico telematico contenente l'offerta si intende "trasmesso" solo con l'invio definitivo, completo di ogni documento obbligatorio. Si precisa che il plico telematico non "trasmesso" non sarà visibile alla Stazione Appaltante e, pertanto, si intenderà come non presentato; è onere del concorrente verificare il buon esito della trasmissione dell'offerta.
- 17.6** La Piattaforma comunica al concorrente, all'indirizzo di P.E.C. indicato in sede di registrazione del profilo utente, la conferma di partecipazione alla procedura, con l'indicazione di un codice identificativo, di un token di partecipazione e del riepilogo della documentazione caricata con relativa dimensione in Kb; tale comunicazione costituisce prova di invio della busta telematica.
- 17.7** L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La Stazione Appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.
- 17.8** L'offerta e la relativa documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.
- 17.9** Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
- 17.10** La documentazione presentata in copia è accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.
- 17.11** Con la presentazione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.
- 17.12** Il concorrente che intenda partecipare in forma associata, in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.
- 17.13** Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana, ovvero corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica l'istituto del soccorso istruttorio.
- 17.14** L'offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la

presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante entro il termine fissato o, comunque, in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla Procedura.

**17.15** L'offerta consta della seguente documentazione:

**A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA;**

**B – OFFERTA TECNICA;**

**C – OFFERTA ECONOMICA.**

**17.16** Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

**17.17** A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

**17.18** Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

## **18. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

**18.1** Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

**18.2** Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

**18.3** Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

**18.4** A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- (a) il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- (b) l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei

requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

(c) la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

(d) il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile.

**18.5** Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 10 (dieci) giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

**18.6** **In caso di inutile decorso del termine, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.**

**18.7** Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la Stazione Appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

**18.8** La Stazione Appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di 5 (cinque) giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## **19. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**19.1** Il Concorrente dovrà presentare, tramite la Piattaforma, la documentazione di seguito elencata ("**Documentazione Amministrativa**"):

- 1) domanda di partecipazione, redatta preferibilmente secondo il modello denominato "*Allegato 1) - fac-simile domanda di partecipazione*";
- 2) DGUE Response (Risposta di DGUE);
- 3) dichiarazione integrativa al DGUE, redatta preferibilmente secondo il modello denominato "*Allegato 3) - fac-simile dichiarazione integrativa al DGUE*";
- 4) dichiarazione redatta preferibilmente secondo il modello denominato "*Allegato 4) - fac-simile dichiarazione sostitutiva integrativa*";
- 5) dichiarazione redatta preferibilmente secondo il modello denominato "*Allegato 5) - fac-simile dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi*";

24



- 6) dichiarazione redatta preferibilmente secondo il modello denominato “Allegato 6) - *fac-simile dichiarazione sostitutiva attestante il possesso di requisiti*”;
- 7) dichiarazione redatta preferibilmente secondo il modello denominato “Allegato 7) - *fac-simile dichiarazione sostitutiva ai fini della normativa antiriciclaggio*”;
- 8) garanzia provvisoria;
- 9) il Patto di Integrità di Brescia Mobilità S.p.A., secondo lo schema denominato “Allegato 8) – *schema patto di integrità BSM*”;
- 10) il Patto di Integrità di Metro Brescia Società a Responsabilità Limitata, secondo lo schema denominato “Allegato 9) – *schema patto di integrità MBS*”;
- 11) il Patto di Integrità di Brescia Trasporti S.p.A., secondo lo schema denominato “Allegato 10) – *schema patto di integrità BST*”;
- 12) ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’A.N.A.C.;
- 13) (*eventuale*) documentazione integrativa che dovesse ritenersi necessaria ai fini della partecipazione alla Procedura;
- 14) (*eventuale*) documentazione di impegno, in caso di partecipazione alla Procedura in forma associata.

## **19.2 Domanda di partecipazione ed eventuale procura**

**19.2.1** La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello denominato “Allegato 1) - *fac-simile domanda di partecipazione*”, messo a disposizione dalla Stazione Appaltante.

**19.2.2** Nella domanda di partecipazione, il concorrente indica i propri dati identificativi (denominazione sociale, codice fiscale, sede), e la forma, singola o associata, con la quale partecipa alla Gara.

**19.2.3** In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, Coassicurazione, il concorrente fornisce i dati identificativi (denominazione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

**19.2.4** In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all’art. 65, co. 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

**19.2.5** La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, allegando:

1. copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. idonea documentazione in corso di validità attestante il possesso dei necessari poteri di firma del sottoscrittore; non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l’indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

**19.2.6** La domanda di partecipazione è presentata e sottoscritta:

- dal legale rappresentante del concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dal legale rappresentante della mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, GEIE non ancora costituiti, dal legale rappresentante di ciascuno dei soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile, dal consorzio medesimo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, dal legale rappresentante dell'organo comune nonché dal legale rappresentante di ciascuno degli operatori economici dell'aggregazione di rete;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

### **19.3 IMPOSTA DI BOLLO**

- 19.3.1** La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal d.P.R. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.
- 19.3.2** Il pagamento della suddetta imposta del valore di Euro 16,00 (sedici/00) viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.
- 19.3.3** A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario. In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da Euro 16,00 (sedici/00) ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente, copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

### **19.4 DICHIARAZIONI**

- 19.4.1** Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- (a) i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 94, co. 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- (b) di non partecipare alla Procedura contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- (c) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella Documentazione di Gara;
- (d) di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice Etico e di comportamento adottato dalla Stazione Appaltante, disponibili sul sito <https://trasparenza.bresciamobilita.it/>, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- (e) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 3 del d.P.R. 633/72 e a comunicare alla Stazione Appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- (f) per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice;
- (g) di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al paragrafo 36.

## **19.5 CAUSE AUTOMATICHE E NON AUTOMATICHE DI ESCLUSIONE E SELF-CLEANING**

- 19.5.1** Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al relativo co. 3.
- 19.5.2** Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'art. 98, co. 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al relativo co. 3.
- 19.5.3** Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

**19.5.4** Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'art. 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'art. 95, co. 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'art. 98 co. 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'art. 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

**19.5.5** La dichiarazione di cui al precedente paragrafo deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

**19.5.6** L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di *self-cleaning* adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

**19.5.7** L'operatore economico adotta le misure di *self-cleaning* che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

**19.5.8** Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui La Stazione Appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

## **19.6 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO ("E-DGUE")**

**19.6.1** Il concorrente compila il DGUE, tramite il servizio E-DGUE presente sulla Piattaforma, secondo le modalità descritte ai successivi punti.

**19.6.2** Tra i documenti di gara è presente apposito file richiesta di DGUE, denominato "**DGUE Request**", ossia un documento predisposto dalla Stazione Appaltante da importare, in sede di compilazione del DGUE, per generare risposta di DGUE, ossia un file, in formato PDF, denominato "**DGUE Response**".

**19.6.3** La procedura da seguire per la compilazione del DGUE Response è descritta nel "**Manuale EDGUE RESPONSE**", rinvenibile tra i documenti di gara. In caso di eventuali problematiche tecniche è possibile contattare il servizio di assistenza del gestore della Piattaforma, tramite apertura di apposito ticket nella sezione "supporto".

**19.6.4** Il DGUE dovrà essere compilato nelle parti pertinenti, secondo quanto indicato nel DGUE Request, ossia:

### **I. informazioni sulla procedura di gara e sulla stazione appaltante**

ove non già compilate dalla Stazione Appaltante, il concorrente rende tutte le informazioni richieste;

## **II. informazioni sull'operatore economico**

il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

(a) In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione dell'apposita sezione; in tal caso, il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. Si precisa che in caso di avvalimento per migliorare l'offerta, il concorrente indica solo la denominazione dell'operatore economico ausiliario e specifica nella domanda di partecipazione che si tratta di avvalimento per migliorare l'offerta, senza, tuttavia indicare i requisiti tecnici migliorativi messi a disposizione. Il concorrente allega l'ulteriore documentazione indicata nel Disciplinare di gara.

(b) in caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione delle parti pertinenti; in tal caso il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti dell'appalto che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione delle prestazioni da subappaltare, il subappalto è vietato.

## **III. Motivi di esclusione**

Il concorrente rende tutte le dichiarazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

## **IV. Dichiarazioni finali**

il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

**19.6.5** Il DGUE deve essere sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico o da altro soggetto individuato al precedente articolo 18.1.13, e presentato:

- (a) nel caso di partecipazione singola, dal singolo operatore economico e compilato in tutte le parti pertinenti;
- (b) nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta e compilato in tutte le parti pertinenti;
- (c) nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate se non partecipa l'intera rete e compilato in tutte le parti pertinenti;
- (d) nel caso di consorzi fra cooperative, dai consorzi tra imprese artigiane dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre; e compilato in tutte le sezioni pertinenti;

- (e) nel caso di consorzi stabili, dal consorzio, da consorzisti per conto dei quali il consorzio concorre, oltre che dai consorziati che prestano i requisiti;
- (f) qualora il concorrente si avvalga della facoltà di cui all'art. 44, co. 3 del Codice – e dunque si limiti ad indicare nel proprio DGUE l'operatore economico di cui intende avvalersi per l'espletamento dell'attività di progettazione – dall'operatore economico "indicato", il quale dovrà altresì presentare il Modello dichiarazioni integrative al DGUE.

- **Dichiarazioni Integrative al DGUE**

**19.6.6** Ciascun operatore economico è tenuto a compilare il modello, facente parte della documentazione di gara, denominato "*Modello dichiarazioni integrative DGUE*" contenente dichiarazioni integrative rispetto al DGUE in merito ai soggetti facenti parte dello stesso.

**19.6.7** In particolare, dovranno essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza, etc..) dei soggetti di cui all'art. 94, co.3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presene.

**19.6.8** In caso di partecipazione in forma plurisoggettiva, le Dichiarazioni integrative al DGUE devono essere presentate secondo le prescrizioni già fornite in relazione al DGUE al precedente paragrafo 19.6.5.

**19.7 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ART. 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14**

**19.7.1** Il concorrente dichiara, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 95, commi 4 e 5, del Decreto Legislativo 14/2019.

**19.7.2** Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. o), del Decreto Legislativo 14/2019, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

**19.8 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

**19.8.1** L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

**19.8.2** Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, inserisce la dichiarazione di avvalimento nella busta amministrativa.

**19.8.3** Nel caso di avvalimento finalizzato a dimostrare il possesso dei requisiti il relativo contratto di avvalimento (per ciascuna ausiliaria) è prodotto dal concorrente nella busta amministrativa.

**19.8.4** Nel caso in cui l'avvalimento sia finalizzato al miglioramento dell'offerta - oppure serva anche a migliorare l'offerta oltre che per acquisire un requisito di partecipazione - il relativo contratto di avvalimento (per ciascuna ausiliaria) è prodotto dal concorrente nell'offerta tecnica.

### **19.9 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

#### **19.9.1 Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **19.9.2 Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti**

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

#### **19.9.3 Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti**

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
  - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

#### **19.9.4 Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

#### **19.9.5 Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**19.9.6 Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo**

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
  - copia del contratto di rete
  - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
  - dichiarazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
  - copia del contratto di rete
  - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
    - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
    - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
    - c. le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

**20. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "B" – OFFERTA TECNICA**

**20.1** L'operatore economico, nella sezione della Piattaforma dedicata all'offerta tecnica, deve allegare, a pena di esclusione:

- relativamente ai criteri tabellari (T): dichiarazione redatta preferibilmente secondo il modello denominato "Allegato 11) - *fac-simile offerta tecnica*";
- relativamente ai criteri discrezionali (D): **relazione**, in formato elettronico non modificabile (.pdf), sviluppata in paragrafi e sottoparagrafi, per i singoli parametri di valutazione relativi ai criteri discrezionali individuati al successivo paragrafo 23.; la relazione dovrà contenere lo sviluppo descrittivo degli elementi oggetto di valutazione discrezionale da parte della commissione giudicatrice, rispettando ordinatamente la sequenza dei criteri definiti al successivo paragrafo 23. È richiesta la presentazione di una relazione composta di massimo 5 pagine, corrispondenti a 10 facciate, in formato A4. Non sono computati nel numero di pagine le copertine e gli eventuali sommari;



(III) (eventuale) documentazione a comprova delle dichiarazioni inerenti a certificazioni.

- 20.2** Si precisa che ogni condizione dichiarata e a cui sia stato attribuito un punteggio costituisce obbligazione contrattuale.
- 20.3** Dai documenti costituenti l'offerta tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consentire di desumere, direttamente o indirettamente, l'offerta economica, a pena di esclusione.
- 20.4** L'offerta tecnica deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 19.
- 20.5** Nel caso in cui il concorrente si avvalga di ausiliari per migliorare la propria offerta, dovrà allegare, all'offerta tecnica, il contratto di avalimento nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.
- 20.6** Il concorrente allega una dichiarazione, sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 19., contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.
- 20.7** Si precisa che:
- 1) non sono ammesse offerte tecniche sottoposte a condizione e non verranno valutate prestazioni diverse e/o ulteriori rispetto a quelle previste nei documenti di gara;
  - 2) le certificazioni, i Curricula Vitae, ecc. non rientrano nella definizione di cartella e, pertanto, possono essere presentati in allegato all'Offerta Tecnica;
  - 3) dall'Offerta Tecnica non deve risultare alcun elemento che possa rendere palese o consentire di desumere, direttamente o indirettamente, l'Offerta Economica oggetto di valutazione, pena l'esclusione;
  - 4) l'Offerta Tecnica dovrà contenere l'eventuale indicazione espressa delle parti che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali e che, pertanto, necessiterebbero, ai sensi dell'articolo 35, co. 4, lett. a) del Codice, di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso agli atti da parte di terzi; in ogni caso il RUP valuterà, sulla base delle proprie conoscenze tecniche, se l'offerta contiene segreti tecnici o commerciali;
  - 5) l'Offerta Tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, **pena l'esclusione** dalla Gara e non può prevedere varianti al progetto posto a base di gara, fatta

eccezione per i miglioramenti allo stesso, in funzione degli elementi di valutazione;

- 6) la mancata presentazione in sede di Gara della documentazione richiesta dal Disciplinare con riferimento all'Offerta Tecnica costituisce motivo di **esclusione**.

## 21. CONTENUTO DELLA BUSTA TELEMATICA "C" – OFFERTA ECONOMICA

- 21.1** L'operatore economico, nella sezione della Piattaforma dedicata all'offerta economica, deve allegare, a pena di esclusione l'offerta economica, redatta preferibilmente secondo il modello denominato "Allegato 12) - *fac-simile offerta economica*" con indicazione, a pena di esclusione, dei ribassi percentuali offerti per ciascuna delle macro-prestazioni ivi indicate, al netto di I.V.A. ed altri oneri previdenziali ed assistenziali, se dovuti.
- 21.2** L'offerta economica deve essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 19.
- 21.3** Verranno prese in considerazione fino a n. 2 (due) cifre decimali, con troncamento dei decimali in eccesso.
- 21.4** Sono inammissibili le offerte economiche parziali, plurime, condizionate, contenenti alternative, né offerte non rispondenti integralmente a quanto richiesto.
- 21.5** Si precisa che in caso di discordanza tra il ribasso percentuale indicato in cifre ed il ribasso percentuale indicato in lettere, prevarrà l'indicazione del ribasso percentuale in lettere.
- 21.6** Ai sensi dell'art. 108, co. 9, del Codice, l'offerente non dovrà indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti le disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

## 22. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

- 22.1** L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, co. 2, lett. b), del Codice, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate.
- 22.2** La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi

Tabella 3 - elementi di valutazione dell'offerta

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70 punti
Offerta economica	30 punti
<b>TOTALE</b>	<b>100</b>

## 23. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

**23.1** Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione di seguito individuati, con la relativa ripartizione dei punteggi e si distinguono in:

1. criteri tabellari, con punteggi fissi e predefiniti del tipo *on-off* che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto, ("T");
2. criteri discrezionali, con definizione del punteggio massimo assegnabile e rinvio alla discrezionalità spettante alla Commissione Giudicatrice per l'individuazione del punteggio da attribuire nel caso specifico, ("D").

<b>CRITERI TABELLARI DI VALUTAZIONE "T"</b>				
<b>RIF. ARTICOLO CAPITOLATO SPECIALE</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PUNTEGGIO</b>	<b>MODALITÀ DI VERIFICA</b>
2	Ambulatorio	Disponibilità di un ambulatorio all'interno del Comune di Brescia	5	Autodichiarazione
2	Medico	Specializzazione in Medicina del Lavoro da almeno 5 anni	5	Attestato
2	Medico	Pregressa esperienza di almeno 10 anni per conto di amministrazioni pubbliche o committenti privati con numero di occupati superiore a 250 (duecentocinquanta) unità;	5	CV
2	Medico	Pregressa esperienza in organizzazioni con personale soggetto a DM 88/99	5	CV
2	Medico	Medico Competente con qualifica di Medico Vaccinatore	5	Attestato
2	Medico	Medico Competente che, alla data di avvio della prestazione relativa agli accertamenti sanitari, si impegna a svolgere in autonomia (senza assistenza dell'infermiere) gli esami tossicologici dal 17/07/2025	5	Autodichiarazione
2	Medico	Medico sostituto anche per periodi compresi tra 5 giorni lavorativi e 10 giorni lavorativi	5	Autodichiarazione
2	Referti	Disponibilità in meno dei 5 gg previsti	5	Autodichiarazione
2	Software Carsan	Aver gestito il servizio oggetto dell'appalto nell'ultimo quinquennio dalla data di pubblicazione del bando utilizzando il software Carsan	5	Autodichiarazione
2	Software Carsan	Disponibilità attrezzature per accertamenti diagnostici interconnesse con Software Carsan	5	Autodichiarazione
<b>TOTALE PARZIALE</b>			<b>50</b>	

### **CRITERIO DISCREZIONALE DI VALUTAZIONE "D"**

DESCRIZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNABILE
Breve presentazione aziendale, con indicazione: <b>1.</b> delle caratteristiche di dettaglio in merito alla propria organizzazione; <b>2.</b> del portfolio dei clienti più significativi nei confronti dei quali si esegue, o si è eseguito negli ultimi 3 (tre) anni, un servizio analogo a quanto oggetto d'appalto; <b>3.</b> delle modalità con cui intende attivare il servizio di sorveglianza sanitaria; <b>4.</b> delle modalità in particolare con cui intende gestire la sorveglianza sanitaria del personale soggetto a DM 88/99.	<b>20</b>
<b>TOTALE PARZIALE</b>	<b>20</b>
<b><u>TOTALE COMPLESSIVO</u></b>	<b><u>70</u></b>

**23.2** I punteggi di cui al criterio tabellare "T" saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

**23.3** Il punteggio di cui al criterio discrezionale "D" sarà assegnato ricorrendo al metodo di attribuzione discrezionale del coefficiente variabile tra zero e uno, secondo i seguenti livelli di valutazione:

*Tabella 4 - valori per valutazione criteri discrezionale*

VALUTAZIONE	DESCRIZIONE	COEFFICIENTE
<b>Ottimo</b>	La presentazione è proposta in modo completamente esauriente e il suo contenuto risponde in modo migliorativo alle attese	<b>1,00</b>
<b>Distinto</b>	La presentazione è proposta in modo esauriente e il suo contenuto risponde pienamente alle attese	<b>0,75</b>
<b>Buono</b>	La presentazione è proposta in modo accettabile e il suo contenuto risponde in misura soddisfacente alle attese	<b>0,50</b>
<b>Sufficiente</b>	La presentazione è proposta in modo sufficiente e il suo contenuto è appena adeguato alle attese	<b>0,25</b>
<b>Insufficiente</b>	La presentazione è mancante o proposta in modo assolutamente non adeguata alle attese	<b>0,00</b>

**23.4** Ciascun singolo commissario individua, in base alla propria singola valutazione, il relativo coefficiente variabile tra zero e uno.

**23.5** La Commissione Giudicatrice calcola, poi, al fine di ottenere il coefficiente medio unico ("CDn"), la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; si specifica che verranno prese in considerazione fino a n. 2 (due) cifre decimali, con troncamento dei decimali in eccesso.

**23.6** Il CDn ottenuto sarà moltiplicato per il punteggio massimo assegnabile, pari a 20 (venti) punti.

**23.7** Il punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica del concorrente sarà calcolato come sommatoria del punteggio discrezionale "D" e dei punteggi tabellari "T".

## **24. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA**

**24.1** Il punteggio dell'offerta economica è attribuito, con troncamento al secondo decimale, applicando la seguente formula:

$$I_s = \sum_{i=1}^n P_i * S_i$$

*Legenda*

*I<sub>s</sub>: indice di valutazione*

*n= 5 numero complessivo delle macro-prestazioni*

*S<sub>i</sub>: sconto percentuale offerto per ciascuna macro-prestazione*

*P<sub>i</sub>: peso percentuale attribuito a ciascuna macro-prestazione*

**24.2** Si precisa che l'indice I<sub>s</sub> è un mero indice necessario ai fini della valutazione comparativa delle offerte dei concorrenti. Pertanto, i prezzi unitari contrattuali saranno quantificati applicando, sull'importo a base d'asta individuato per ciascuna prestazione di dettaglio, il ribasso percentuale offerto per la relativa macro-prestazione.

**24.3** Il punteggio attribuito all'offerta economica sarà, poi, calcolato con la seguente formula:

$$PE_i = P_{Max} * (I_{S_i} / I_{S_{max}})$$

**PE<sub>i</sub>** = punteggio attribuito all'offerta economica del concorrente i.

**P<sub>Max</sub>** = punteggio massimo assegnabile (30 punti);

**I<sub>S<sub>i</sub></sub>** = indice di valutazione del concorrente i.

**I<sub>S<sub>max</sub></sub>** = indice di valutazione più conveniente.

## **25. MODALITÀ DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI COMPLESSIVI**

**25.1** La Commissione Giudicatrice, terminata l'attribuzione dei punteggi parziali relativi all'offerta tecnica ed all'offerta economica, definirà il punteggio complessivo utilizzando la seguente formula:

$$PC_i = PE_i + PT_i$$

**PC<sub>i</sub>** = punteggio complessivo del concorrente i;

**PE<sub>i</sub>** = punteggio attribuito all'offerta economica del concorrente i;

**PT<sub>i</sub>** = punteggio complessivo attribuito all'offerta tecnica del concorrente i.

**25.2 La graduatoria verrà stilata ordinando gli offerenti in funzione dei relativi punteggi complessivi attribuiti, in ordine decrescente (dal punteggio più alto al punteggio più basso).**

## **26. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

**26.1** La commissione giudicatrice, (la "**Commissione Giudicatrice**"), è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

**26.2** In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 co. 5 del Codice; a tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

**26.3** La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sulla Piattaforma.

**26.4** La Commissione Giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la Piattaforma.

**26.5** Il RUP si avvale dell'ausilio della Commissione Giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

## **27. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**

**27.1** La **prima sessione pubblica** - accessibile da parte dei concorrenti da remoto, tramite la Piattaforma previo accesso al profilo personale con le credenziali fornite al momento della registrazione - **avrà luogo il giorno 6.8.2024, alle ore 15:00.**

**27.2** Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti almeno **1 (uno) giorno** prima della data fissata. Parimenti, le eventuali successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti almeno **1 (uno) giorno** prima della data fissata.

**27.3** La Piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla Procedura, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

**27.4 La Stazione Appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.**

**27.5** Con l'inversione procedimentale, si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica di tutti i concorrenti, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti classificati primo e secondo in graduatoria. Le eventuali fasi di soccorso istruttorio e di verifica dell'anomalia avverranno successivamente.

## **28. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**

**28.1** La Commissione Giudicatrice – supportata operativamente dal Seggio di Gara – alla prima seduta pubblica procederà all'apertura ed al controllo formale delle buste contenenti le offerte tecniche presentate da tutti i concorrenti e, successivamente, le consegnerà alla Commissione Giudicatrice.

**28.2** La Commissione Giudicatrice procederà, in una o più sedute private, alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel Disciplinare.

**28.3** Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione Giudicatrice, eventualmente supportata dal Seggio di Gara, darà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, e darà atto delle eventuali esclusioni dalla Procedura.

**28.4** Al termine delle operazioni di cui sopra, la Piattaforma consente la prosecuzione della Procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche; pertanto, la Commissione Giudicatrice non procederà all'apertura dell'offerta economica dei concorrenti esclusi.

**28.5** La Commissione Giudicatrice, eventualmente supportata dal Seggio di Gara, procederà all'apertura e valutazione delle buste contenenti le offerte economiche presentate dai concorrenti, ed alla conseguente assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel Disciplinare.

**28.6** Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la Commissione Giudicatrice, eventualmente supportata dal Seggio di Gara, darà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte economiche, e darà atto delle eventuali esclusioni dalla Procedura.

**28.7** La Commissione Giudicatrice, eventualmente supportata dal Seggio di Gara, procederà, dunque, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

**28.8** Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

**28.9** Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro 7 (sette) giorni.

**28.10** La richiesta di cui al precedente paragrafo è effettuata secondo le modalità previste al precedente

paragrafo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la Commissione giudicatrice procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione Appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste al precedente paragrafo 2.3.

**28.11** All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione giudicatrice redige la graduatoria.

**28.12** L'offerta è esclusa in caso di:

- (a) mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- (b) presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- (c) presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

## **29. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**

**29.1** La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica le offerte che otterranno un PC<sub>i</sub> pari o superiore a 90 punti o che, anche in base ad altri elementi, appaiano anormalmente basse.

**29.2** La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, anche in base ad altri elementi, appaia anormalmente bassa.

**29.3** Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP - avvalendosi della Commissione Giudicatrice - valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

**29.4** Qualora tale offerta risulti anomala, si procede, con le stesse modalità, nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

**29.5** Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale; a tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

**29.6** Il RUP – con il supporto della Commissione Giudicatrice – esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dal concorrente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

**29.7** Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

## **30. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**

**30.1** Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa. oltre al concorrente risultato primo



in graduatoria, anche il secondo in graduatoria e n. 1 (uno) concorrente, ai sensi dell'articolo 71 del d.P.R. 445/2000, sorteggiato tramite l'ausilio del programma consultabile al sito web <https://www.blia.it/utuli/casuali/>.

- 30.2** La Commissione Giudicatrice, eventualmente supportata dal Seggio di Gara, procederà a:
- (a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
  - (b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel Disciplinare;
  - (c) attivare la procedura di soccorso istruttorio.
- 30.3** Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla Procedura sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.
- 30.4** È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

### **31. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

- 31.1** La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.
- 31.2** Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.
- 31.3** L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal Disciplinare ed è immediatamente efficace; in caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.
- 31.4** Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati; nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.
- 31.5** Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e, comunque, entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'art. 18 co. 2 del Codice. In ogni caso, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, previa verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, di disporre l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 17, co. 8 e 9, del Codice.
- 31.6** La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.
- 31.7** All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da

calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice.

- 31.8** Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della Stazione Appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato; all'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.
- 31.9** Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.
- 31.10** La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.
- 31.11** L'aggiudicatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.
- 31.12** L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, co. 3, lett. d) del Codice.
- 31.13** Conformemente a quanto previsto all'art. 18, co. 1 del Codice, il Contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata non autenticata con apposizione della firma digitale.
- 31.14** Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
- 31.15** Ai sensi dell'art. 18, co. 10, del D.Lgs. 36/2023 e del relativo Allegato I.4, le spese relative all'assolvimento dell'imposta di bollo, pari ad Euro 120,00 (centoventi/00), sono a carico dell'aggiudicatario. Entro la data di sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario dovrà provvedere, tramite modello "*F24 Versamenti con elementi identificativi*" (F24 ELIDE), all'assolvimento dell'imposta di bollo pari ad Euro 104,00 (centoquattro/00) – ossia, al netto dell'imposta di bollo pari ad Euro 16,00 (sedici/00) già assolta in sede di presentazione di offerta.

## **32. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

- 32.1** Il contratto di appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge 136/2010.
- 32.2** L'aggiudicatario deve comunicare alla Stazione Appaltante:
- (a) gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
  - (b) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
  - (c) ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

- 32.3** La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica; in caso di persone giuridiche, la comunicazione *de quo* deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura.
- 32.4** L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 Euro.
- 32.5** In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
- 32.6** Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto oggetto della procedura.

### **33. CODICE DI COMPORTAMENTO**

Partecipando alla Procedura, il concorrente dichiara di conoscere, accettare e osservare tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni di cui ai seguenti documenti, disponibili sul sito <https://trasparenza.bresciamobilita.it/>:

- (a) Codice Etico e di comportamento della Stazione Appaltante;
- (b) Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza del Gruppo Brescia Mobilità.

### **34. ACCESSO AGLI ATTI**

L'istanza di accesso agli atti relativi alla Procedura potrà essere presentata - ai sensi dell'art. 225, co. 2, del D.Lgs. 36/2023, nelle modalità di cui agli artt. 22 e ss. della L. 241/1990 e ss.mm.ii. e dall'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. - nelle seguenti modalità:

- a) di persona, all'indirizzo Via Leonida Magnolini, 3, Brescia (C.A.P. 25135);
- b) a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.) al domicilio digitale della Società e/o all'indirizzo [bsmobacquisti@legalmail.it](mailto:bsmobacquisti@legalmail.it);
- c) per via postale, all'indirizzo Via Leonida Magnolini, 3, Brescia (C.A.P. 25135).

### **35. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di Brescia.

### **36. PRIVACY**

- 36.1** Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, si informa che i dati forniti dai concorrenti saranno

trattati dalle società del Gruppo Brescia Mobilità – previo accordo di contitolarità – per le finalità connesse alla Procedura ed alla successiva predisposizione del contratto.

**36.2** Partecipando alla Procedura, il concorrente dichiara di aver preso visione dell’informativa inerente il trattamento dei dati personali disponibile sul sito istituzionale al link: <https://www.bresciamobilita.it/informativa-generale>.

**36.3** Si precisa che:

- a) le prestazioni di cui all’Appalto aventi ad oggetto gli accertamenti sanitari determinano il trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679, e l’affidatario verrà nominato quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati, secondo lo schema di nomina allegato;
- b) le prestazioni di cui all’Appalto aventi ad oggetto l’attività di Medico Competente determinano il trattamento di dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679, e l’affidatario agirà in qualità di Titolare Autonomo.

## **37. ALLEGATI**

Sono parte integrante e sostanziale del Disciplinare i seguenti allegati:

- 1) Allegato 1) - *fac-simile* domanda di partecipazione;
- 2) Allegato 3) - *fac-simile* dichiarazione integrativa al DGUE;
- 3) Allegato 4) - *fac-simile* dichiarazione sostitutiva integrativa;
- 4) Allegato 5) - *fac-simile* dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi;
- 5) Allegato 6) - *fac-simile* dichiarazione sostitutiva attestante il possesso di requisiti;
- 6) Allegato 7) - *fac-simile* dichiarazione sostitutiva ai fini della normativa antiriciclaggio;
- 7) Allegato 8) – schema patto di integrità BSM;
- 8) Allegato 9) – schema patto di integrità MBS;
- 9) Allegato 10) – schema patto di integrità BST;
- 10) Allegato 11) - *fac-simile* offerta tecnica.
- 11) Allegato 12) - *fac-simile* offerta economica;
- 12) Allegato 13) – schema di nomina Responsabile Esterno BSM;
- 13) Allegato 14) – schema di nomina Responsabile Esterno MBS;
- 14) Allegato 15) – schema di nomina Responsabile Esterno BST.

**BRESCIA MOBILITÀ S.P.A.**  
Il Responsabile Unico del Progetto  
Ing. Valeria Bonomelli  
(Documento Informatico Firmato Digitalmente)

44